

OGGETTO: TARI

RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE

Il sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

residente a _____ via _____

C H I E D E

1) La riduzione della TARI utenze domestiche per:

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo , a condizione che l' utilizzo non sia superiore a sei mesi l' anno e che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l' abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o comodato-
riduzione del 30% per la quota fissa;

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, (...) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, [al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è dovuta in misura ridotta di due terzi.”

20% sul totale della tariffa, per nuclei familiari con persone portatrici di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al **74%** e che presentino una certificazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o corrente) in corso di validità del proprio nucleo familiare, non superiore a €. 9.530,00;

1. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, previa presentazione di idonea documentazione, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. BONUS SOCIALE RIFIUTI VALIDO DAL 1 GENNAIO 2025:

a) Il nucleo familiare, utente domestico, beneficia di una riduzione pari al 25% (bonus sociale rifiuti) della tassa complessiva e per una sola fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 9.530,00 (novemilacinquecentotrenta00).

b) I limiti di cui sopra sono elevati ad € 20.000,00 (ventimila/00) limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Le variazioni dei valori soglia di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma, aggiornati con cadenza triennale dall'ARERA, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento, si intendono qui automaticamente recepite.

Il beneficio di cui ai punti a) e b) del presente comma è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti richiesti ed è finanziato da una componente perequativa istituita dall'ARERA.

Il bonus sociale rifiuti non è cumulabile con altre agevolazioni a qualsiasi titolo richieste.

Le riduzioni suindicate non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica l'agevolazione più elevata. Per il solo anno 2025, il termine entro cui i contribuenti devono produrre la documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni e le esenzioni è, sin da oggi, fissato al 31.08.2025.

Comunica inoltre:.....

.....

Pignataro Interamna li, _____

Allegati:

- ISEE in corso di validità;
- copia certificazione attestante grado di invalidità;
- copia documento di riconoscimento.